

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA R&S – MODALITA' DI CALCOLO ANNO 2019

OGGETTO	La Legge di Bilancio 2019 ha modificato in maniera significativa le modalità di calcolo per quanto riguarda il credito di imposta R&S, con validità a partire dall'anno 2019. Le imprese sono chiamate a rifare i calcoli della media del periodo 2012-2014. Il sistema di calcolo che determina l'agevolazione prevede l'ammissibilità dei soli costi eccedenti la media del triennio 2012-2014. Ma il sistema di calcolo del triennio fatto fino al 2018, non è più valido. La possibilità di inserire all'agevolazione le materie prime determina la necessità di ricostruire il passato anche per tali spese, andando a determinare con esattezza il relativo costo sostenuto nel triennio 2012-2014.
LIMITI	Con le modifiche della Legge di Bilancio il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario. Rimane invariato il limite minimo che prevede siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a € 30.000,00 nell'esercizio per il quale si intende usufruire del credito di imposta, pena l'impossibilità di accedere all'agevolazione.
SPESE AMMISSIBILI	Le spese ammissibili, con un contributo del 50%, dal 2019 sono riconducibili alle seguenti voci: - personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; - contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; - contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Le spese ammissibili con un contributo del 25% (dimezzato rispetto alla precedente normativa) sono riconducibili invece alle seguenti voci: - personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo contributo; - quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a € 2.000,00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto; - contratti stipulati con imprese che non rientrano nella classificazione di PMI innovative e di start up innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente;

	- competenze tecniche e privative industriali (brevetti) relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. La nuova spesa ammissibile, introdotta a partire dal 2019, con un contributo del 25%, è la seguente: - materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. L'impresa può decidere di non sfruttare questa nuova spesa ammissibile nel caso in cui l'inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.
VECCHIE E NUOVE REGOLE	In questo momento, le imprese devono utilizzare le vecchie regole per i calcoli relativi all'esercizio 2018, mentre le nuove sono utili per programmare l'attività del 2019. Rimangono invariati i beneficiari che sono tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, ubicate sul territorio nazionale che investono in attività di ricerca e sviluppo fino all'esercizio 2020 incluso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge di Bilancio 2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.